



COMUNE DI BUSTO GAROLFO
Città Metropolitana di Milano

ORDINANZA N. 12 DEL 02.03.2021

**OGGETTO: MISURE PER LA PREVENZIONE E GESTIONE DELL'EMERGENZA
EPIDEMIOLOGICA DA COVID - 19**

LA SINDACA

Visto il Decreto Legge 16 maggio 2020, "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID - 19", e in particolare l'art. 1 c 8) "è vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici e privati" e il c 9) " il sindaco può disporre la temporanea chiusura di specifiche aree pubbliche o aperte al pubblico in cui non sia possibile assicurare adeguatamente il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro";

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 gennaio 2021, contenente misure per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19, e in particolare l'art. 1 lettera b), confermando che l'accesso del pubblico ai parchi, ai giardini pubblici, nonché alle aree giochi per bambini è condizionato dal rigoroso rispetto del divieto di assembramento, nonché del mantenimento della distanza interpersonale di almeno un metro;

Vista l'Ordinanza del Ministro della Salute in data 27.02.2021;

Verificata l'impossibilità di assicurare il rispetto del divieto di assembramenti e di distanziamento interpersonale in determinate aree pubbliche suscettibili di rappresentare luoghi di diffusione del contagio;

Dato atto, per quanto precede, della necessità della temporanea interdizione delle aree gioco per bambini e di quelle attrezzate a fini ludico sportivi site nei parchi comunali;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto l'articolo 50 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;

ORDINA

1) La temporanea interdizione delle aree gioco per bambini e di quelle attrezzate a fini ludico sportivi site nei parchi comunali, stante l'impossibilità di assicurare il rispetto del divieto di assembramenti e di distanziamento interpersonale in tali aree pubbliche.

2) Il mancato rispetto delle misure di cui alla presente Ordinanza è sanzionato, secondo quanto previsto dall'art. 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19.

3) La presente Ordinanza, che consta di 2 fogli, sarà resa nota mediante la sua affissione all'Albo Pretorio del Comune per gg. 15, ed in luogo con l'installazione della necessaria segnaletica informativa rivolta alla cittadinanza.

4) Gli uffici tecnici dell'Area Demanio e dell'Area Risorse Strumentali e gli Organi di vigilanza sono incaricati dell'attuazione alla presente ordinanza, dando luogo agli adempimenti ivi previsti per quanto di rispettiva competenza.

5) E' fatto obbligo a chiunque spetti, di rispettare e far rispettare la presente Ordinanza.

6) Contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso: entro 60 (sessanta) giorni dalla notifica al Tribunale Amministrativo Regionale nei termini previsti dall'art.2e segg. della Legge 6 dicembre 1971, n.1034 ed entro 120 (centoventi) giorni al Presidente della Repubblica nei termini e nei modi previsti dall'articolo 8 e segg. del D.P.R. 24 novembre 1971, n.1199.

7) La presente ordinanza viene trasmessa: all'Ufficio Segreteria /Ufficio Messi Comunali per l'affissione all'albo pretorio, all'Area Demanio, all'Area Risorse Strumentali, al Comando di Polizia Locale e alla Caserma dei Carabinieri.

LA SINDACA
(Prof.ssa Susanna Biondi)

Documento firmato digitalmente conformemente a quanto disposto dal D.Lgs n. 82/2005